

REGOLAMENTO (CE) N. 1818/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

**relativo all'attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo di cloruro di potassio
connesso con le misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originarie
della Bielorussia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1050/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1050/2006 il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di cloruro di potassio originarie, tra l'altro, della Bielorussia. In considerazione delle speciali condizioni prevalenti sul mercato del cloruro di potassio, è stato ritenuto opportuno imporre misure sotto forma di un prezzo d'importazione minimo per i tipi di prodotto che rientrano nei codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codici TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 e 3104 20 90 00), fino ad un massimo quantitativo oltre il quale dovrebbe applicarsi un dazio *ad valorem* del 27,5 % («il prodotto considerato»).
- (2) Nel regolamento (CE) n. 1050/2006 il Consiglio ha riconosciuto che l'introduzione di un massimo quantitativo richiede un sistema di gestione che non poteva essere realizzato prima dell'entrata in vigore di tale regolamento. Pertanto, nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1050/2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a precisare tramite un regolamento le modalità di attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo appena ciò fosse tecnicamente possibile.
- (3) L'effettiva gestione del massimo quantitativo richiede l'introduzione di un obbligo di ottenere un'autorizzazione

d'importazione della Comunità per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto considerato fino ad esaurimento del quantitativo massimo. Al fine di turbare il mercato il meno possibile e offrire a tutti gli operatori economici un accesso equo al massimo quantitativo, si ritiene opportuno che il rilascio delle autorizzazioni d'importazione avvenga nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

- (4) Per evitare che si superi detto quantitativo massimo, occorre definire una procedura che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell'ambito del quantitativo massimo in questione.
- (5) Per contrastare pratiche speculative o artificiose relativamente al rilascio delle autorizzazioni d'importazione, si ritiene opportuno limitare le singole domande all'importo indicato nel contratto corrispondente concluso tra importatore ed esportatore, nonché limitare la validità delle autorizzazioni a tre mesi. In tale contesto sottolinea inoltre che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾ dispone che, salvo in casi eccezionali, il rappresentante doganale designato dall'importatore deve essere stabilito nella Comunità. Inoltre, in ordine alle stesse finalità, ad esempio per contrastare pratiche speculative e artificiose, si ritiene opportuno definire l'esportatore come un operatore economico che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile in Bielorussia.
- (6) L'utilizzo di procedure automatizzate sta progressivamente sostituendo l'inserimento manuale dei dati in diverse sfere dell'attività amministrativa. Dovrebbe dunque essere possibile usare procedure automatizzate ed elettroniche anche per quanto riguarda la domanda di autorizzazioni d'importazione e il rilascio delle stesse.
- (7) Nell'interesse della buona amministrazione la Commissione ritiene opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché gli Stati membri possano attuare il sistema di gestione del massimo quantitativo istituito dal presente regolamento e affinché gli operatori economici possano abituarsi al nuovo sistema di autorizzazioni d'importazione. Si ritiene pertanto opportuno che il regolamento entri in vigore il 1º gennaio 2007,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 191 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).